

## **Regolamento congressuale Articolo Uno approvato nella direzione nazionale del 27 febbraio 2022**

### **Articolo 1**

#### **Convocazione del Congresso**

Il 2° Congresso Nazionale di Articolo Uno” è convocato per i giorni 23 e 24 aprile 2022 a Roma.

I Congressi regionali si dovranno svolgere entro il giorno 14 aprile.

### **Articolo 2**

#### **Commissione nazionale per il Congresso**

La Commissione Nazionale per il Congresso eletta dalla Direzione Nazionale il 27 febbraio è composta da 9 membri e integrata, per lo svolgimento di queste funzioni, dal Presidente della commissione nazionale di garanzia, dal responsabile dell’Organizzazione e, qualora presenti, da un rappresentante per ciascuna delle mozioni politiche designato dal primo firmatario.

La commissione promuove e monitora le diverse fasi di organizzazione del congresso nel territorio nazionale e per quanto riguarda gli Italiani all’estero.

Adotta delibere attuative e circolari esplicative del presente Regolamento.

La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

Analoghe commissioni verranno elette, nel rispetto del pluralismo politico e della differenza di genere, dalle rispettive Direzioni a livello dei coordinamenti regionali e di federazione con gli stessi criteri e analoghi compiti di quella nazionale entro e non oltre il 6 marzo.

La Commissione nazionale per il Congresso ha il compito di acquisire l’anagrafe degli iscritti.

La commissione nazionale per il Congresso provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile del materiale congressuale.

Vigila sul corretto ed imparziale svolgimento del congresso, garantendo pari opportunità a tutte le eventuali mozioni, e decide in ultima istanza entro quarantotto ore dalla ricezione di eventuali esposti sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

### **Articolo 3**

#### **Presentazione delle mozioni e delle candidature a segretario nazionale**

Il Congresso nazionale elegge l’Assemblea nazionale sulla base di mozioni politiche ai sensi dello Statuto Art. 3 comma 1 e 2 e art. 23 comma 2, collegate ad una candidatura a Segretario nazionale.

## **Articolo 4**

### **Presentazione delle mozioni**

Entro il giorno 12 marzo il Segretario politico del partito deposita presso la Commissione per il Congresso la mozione di cui è primo firmatario. Entro il giorno il 22 marzo presso la stessa commissione possono essere presentate altre mozioni.

Tutte le mozioni debbono indicare un primo firmatario, candidato alla segreteria nazionale, ed essere sottoscritte da almeno 15 membri della Direzione nazionale o da almeno 50 membri dell'Assemblea Congressuale o da almeno 300 iscritti ad Articolo Uno di cui al massimo un terzo appartenenti alla stessa Regione e appartenenti almeno a 3 diverse regioni.

## **Articolo 5**

### **Documenti e contributi politici**

Almeno 10 membri della Direzione nazionale, almeno 100 iscritti ad Articolo Uno, una direzione regionale, la direzione nazionale di MGS o il Forum nazionale delle donne possono presentare alla Commissione per il Congresso documenti di carattere politico, culturale e tematici proposti come contributi alla discussione ma non destinati alle votazioni congressuali.

La Commissione nazionale per il Congresso può autorizzare l'invio alla discussione dei Congressi territoriali di ordini del giorno su temi programmatici di particolare rilevanza presentati entro il giorno 29 marzo dai soggetti indicati nel precedente capoverso del regolamento. Qualora approvati, gli ordini del giorno sono trasmessi al livello congressuale successivo.

I documenti e odg non possono contenere tematiche politiche alternative già oggetto delle mozioni congressuali.

Le mozioni congressuali non sono emendabili.

## **Articolo 6**

### **Platea congressuale e anagrafe degli iscritti**

L'assegnazione dei delegati alle diverse assemblee congressuali regionali è stabilita sulla base degli iscritti dell'anno 2021 e dal numero dei sottoscrittori del 2x1000 del 2021 nella propria regione.

Partecipano con diritto di parola e di voto al Congresso territoriale di appartenenza e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia nonché essere delegati ad un congresso di livello superiore tutti gli iscritti del 2021 che abbiano rinnovato l'iscrizione nel 2022 al momento del voto.

I nuovi iscritti 2022 partecipano ai Congressi esclusivamente con diritto di parola e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia nonché essere delegati ad un congresso di livello superiore.

Le Commissioni federali per il Congresso, assistite dalle commissioni di garanzia assicurano la formazione degli elenchi degli iscritti e la loro trasmissione ai livelli regionali e nazionali entro il 15

marzo. Tali elenchi, risultanti dall'Anagrafe, debbono consentire l'identificazione e la reperibilità degli aventi diritto al voto.

In caso di presunte irregolarità gli iscritti possono presentare – entro 2 giorni dalla formazione degli elenchi - formale reclamo alla Commissione Federale per il Congresso. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro due giorni. Contro la decisione, o in caso di inerzia, può essere proposto motivato ricorso alla Commissione regionale per il Congresso.

Entro il 15 marzo la comunicazione dell'anagrafe certificata alla commissione nazionale per il congresso deve essere accompagnata dal versamento di 5 euro, così come previsto dal regolamento finanziario nazionale, per ogni singolo iscritto.

## **Articolo 7**

### **Le garanzie congressuali**

Le commissioni per il Congresso, ai vari livelli, hanno il compito di garantire che la fase congressuale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito congressuale sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal regolamento, a tutte le mozioni politiche.

In particolare, in presenza di più mozioni politiche, le Commissioni per il Congresso, d'intesa con le commissioni ai diversi livelli, promuovono l'illustrazione delle diverse mozioni in tutte le assemblee congressuali di territoriali, garantendo la partecipazione dei presentatori di tali documenti o di loro rappresentanti.

Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione dei congressi vanno rivolte alle Commissioni per il Congresso di pari livello che hanno potere di decisione in merito.

I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, dei Congressi regionali, o di singole decisioni da essi prese, vanno presentate entro 2 giorni dallo svolgimento del Congresso alla Commissione nazionale, che è chiamata a decidere, in modo insindacabile, entro i 2 giorni successivi.

Ricorsi riguardanti i congressi territoriali vengono sottoposti, con le stesse modalità, alle Commissioni federali e regionali. Sono garantiti due gradi di giudizio.

## **Articolo 8**

### **Composizione dell'Assemblea nazionale**

L'assemblea nazionale è composta da 300 componenti eletti dai congressi regionali.

Il 80% dei delegati sono assegnati in ragione degli iscritti

Il 20% dei delegati sulla base della ripartizione regionale del 2X1000

Ad ogni regione sono assegnati almeno 2 delegati nel rispetto della parità di genere.

Inoltre è composta da una quota di diritto:

- il segretario nazionale uscente, i parlamentari iscritti ai sensi dello Stato nazionale art. 4 comma 1 e da regolamento dalla Responsabile forum donne, eventuali candidati alla segreteria nazionale, il Presidente della commissione di garanzia, i membri del governo, i consiglieri regionali iscritti, i sindaci dei comuni superiori iscritti, gli assessori regionali e delle città area metropolitane, la commissione nazionale per il congresso, 6 in rappresentanza dell'organizzazione degli italiani all'estero e 6 in rappresentanza all'organizzazione giovanile (MGS).

La platea dei delegati al Congresso nazionale deve rispettare il risultato dei voti conseguiti dalle mozioni nei congressi territoriali. A tale fine la Commissione nazionale per il Congresso opera l'eventuale riequilibrio tenendo conto dei componenti di diritto, e in ogni caso rispettando la parità di genere come da statuto.

## **Articolo 9**

### **Svolgimento dei congressi**

#### **1) Voto delle mozioni politiche**

Le mozioni si votano esclusivamente, ai sensi dello Statuto art. 10 comma 1 e 2 e 3, nei congressi delle sezioni o nelle assemblee provinciali.

I congressi delle sezioni votano i delegati all'assemblea provinciale assegnati secondo i criteri stabiliti con delibera della commissione provinciale per il congresso nel rispetto delle norme del presente regolamento e dello statuto nazionale.

In caso di più mozioni i delegati devono rispettare i criteri di proporzionalità delle mozioni politiche e della parità di genere art. 23 comma 2 e 3.

I congressi delle assemblee provinciali votano i delegati all'assemblea regionale assegnati secondo i criteri stabiliti con delibera della commissione regionale per il congresso nel rispetto delle norme del presente regolamento e dello statuto nazionale.

In caso di più mozioni i delegati devono rispettare i criteri di proporzionalità delle mozioni politiche e della parità di genere art. 23 comma 2 e 3.

Votano nell'ordine: le mozioni congressuali, i delegati al congresso di livello superiore, votazioni di eventuali ulteriori documenti.

I congressi regionali votano i delegati all'assemblea nazionale nella quota assegnata dalla commissione nazionale.

I congressi regionali votano la loro quota parte della direzione nazionale, art. 6 comma 1 dello statuto, assegnata per il 80% in ragione del tesseramento 2021 e per il 20% della quota regionale dei sottoscrittori del 2x1000 dell'anno 2021.

In caso di più mozioni i delegati devono rispettare la proporzionalità dei voti ottenuti dalle mozioni politiche nella regione e la parità di genere art. 23 comma 2 e 3.

Il numero dei delegati assegnato ai sostenitori delle diverse mozioni è calcolato dalla presidenza del congresso dopo il conteggio dei voti delle mozioni politiche.

Solamente i voti alle mozioni politiche nazionali determinano la ripartizione dei delegati.

## **2) Assegnazione dei delegati**

Il numero di delegati spettante alle mozioni è proporzionale ai voti presi da ciascuna mozione. Il calcolo dei delegati spettanti si ottiene in base al metodo proporzionale con i più alti resti, ovvero dividendo il numero dei voti della mozione per il numero dei voti validi e moltiplicandolo per il numero dei delegati da assegnare. Si assegnano ad ogni mozione i quozienti interi, poi fino al raggiungimento della quota di delegati spettanti, i migliori resti. Nel caso di parità si assegna un delegato in più.

Nel caso di una sola mozione, la Presidenza del congresso o la commissione elettorale, sulla base di criteri di pluralismo e parità di genere, predispone una lista di numero pari a quello degli eligendi che è votata dall'assemblea.

Nel caso di più mozioni i sostenitori di ciascuna mozione presentano una lista di candidati pari alla quota di delegati ad essi spettante secondo quanto stabilito all'art. 9 comma 1 terzo capoverso del presente regolamento.

Le liste presentate dai sostenitori delle mozioni sono unificate dalla Presidenza del Congresso in un'unica lista che è sottoposta alla votazione palese del Congresso.

In ogni caso i delegati attribuiti devono rispettare la parità di genere (articolo 23 comma 3 dello statuto).

Ogni lista votata deve riportare 4 nominativi supplenti nel rispetto dei criteri suddetti.

### **Articolo 10 Riequilibrio**

Conclusi i congressi regionali è compito della Commissione nazionale per il congresso procedere alla certificazione dell'assemblea congressuale nazionale e, laddove necessario, provvedere al riequilibrio dei risultati delle mozioni politiche e della parità di genere.

A tal fine le commissioni regionali invieranno alla commissione nazionale:

- i voti assoluti presi da ogni mozione nella propria regione;
- i nominativi dei delegati per ciascuna mozione con i recapiti per la convocazione all'assemblea nazionale.

La commissione nazionale certifica la percentuale nazionale delle mozioni, quindi con il metodo dei maggiori resti verifica la corrispondenza tra voti delle mozioni e proporzionalità dei delegati, tenendo conto anche dei delegati di diritto.

Verifica, inoltre, l'equilibrio di genere.

Se non vi è rappresentanza tra le percentuali delle mozioni e i delegati tutti, si procede al riequilibrio assegnando tanti delegati alla mozione sotto rappresentata fino al raggiungimento della proporzionalità rispetto ai voti ottenuti.

Infine verifica la parità di genere dell'Assemblea secondo le modalità indicate dallo statuto all'art. 23 comma 3.

## **Articolo 11**

### **Elezione degli organi dirigenti**

Per l'elezione degli organi dirigenti si applicano, a seconda che siano stati presentati uno o più mozione politica, le regole e le procedure indicate nei precedenti articoli.

L'assemblea Congressuale nazionale stabilisce la composizione degli organi nazionali per la propria quota parte nel rispetto delle norme statutarie, art. 6 comma 1 e 2, e del risultato dei voti conseguiti dalle mozioni art. 23 comma 2 dello Statuto.

La composizione degli organi dirigenti di tutti i livelli deve essere partitaria come da statuto (articolo 1 comma 7 e articolo 23 comma 3).